Corte d'Appello di Bari

Prima sezione civile

DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA

MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA DELLE CAUSE DEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2023

Il Presidente

visto l'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, pubblicato in GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021 ed entrato in vigore il 31/12/2021, al cui comma I è previsto che "*1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché' le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022*";

Visti gli art. 127, 127 bis e 127 ter cpc come modificati e/o introdotti dal DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 - Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché' in materia di esecuzione forzata. (22G00158) (GU Serie Generale n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38) – art. 3 comma 10 - ove è previsto che "*10. Al Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 127, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.»;*

b) dopo l'articolo 127 sono inseriti i seguenti:

«Art. 127-bis (Udienza mediante collegamenti audiovisivi). – Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.

Art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza). - L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice da' atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.»."

visto l'art. 35 del D.lgs n. 149/2022;

Rilevato che, considerata l'assenza, presso gli uffici giudiziari, della strumentazione idonea alla trattazione di udienze da remoto, tale modalità, non può, allo stato, essere attuata, mentre è possibile lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ritenuto di fare applicazione della normativa richiamata, limitatamente alla trattazione cartolare con modalità telematica, disponendo che:

a) le prossime udienze dei mesi da gennaio a giugno 2023 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

b) ove l'udienza sia chiamata per il **giuramento del c.t.u., il consulente**, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, **presti giuramento** di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate, **con dichiarazione sottoscritta con firma digitale** da depositare nel fascicolo telematico entro cinque giorni dalla data della già menzionata udienza;

DISPONE

- che **TUTTE UDIENZE COLLEGIALI GIÀ FISSATE si svolgano mediante il deposito telematico di brevi note scritte** contenenti le sole istanze ed eventuali conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle formulate in atto già depositato, da depositarsi fino a cinque giorni prima della data dell'udienza;
- **che le cause fissate per il GIURAMENTO del C.T.U. si svolgano SEMPRE IN MODALITÀ CARTOLARE e il CONSULENTE, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, PRESTI GIURAMENTO di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate CON DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE da depositarsi nel fascicolo telematico entro la data dell'udienza fissata per il giuramento;**
- **che per le cause eventualmente già fissate in presenza, per l'espletamento di prove orali ovvero per la discussione orale, le parti dovranno far pervenire all'ufficio istanza con la quale segnalano la persistenza dell'interesse alla trattazione in presenza entro 5 giorni dalla comunicazione del presente decreto; dette cause saranno trattate - all'udienza già fissata - in presenza, all'orario indicato, fatta salva la possibilità di rinvio ad udienza successiva (laddove le parti non rinuncino, ove possibile, alla trattazione orale e in presenza) per ragioni organizzative o sanitarie che non consentano lo svolgimento dell'udienza in presenza;**
- **che, comunque, saranno trattate in presenza solo le cause in relazione alle quali verrà emesso apposito e specifico provvedimento autorizzativo da parte di questo Presidente;**
- **che nel caso in cui le parti non comunicheranno, nei termini, l'interesse alla trattazione orale o in presenza, la causa verrà trattata in modalità scritta.**
- **che in caso di trattazione in presenza i difensori dovranno comunque depositare note difensive scritte al Cancelliere al fine di contenere i tempi della discussione e consentire il rispetto delle fasce orarie;**
- **che per le cause che seguono il rito LAVORO l'udienza fissata per la "discussione" sarà svolta in presenza all0'esito della quale verrà data lettura del dispositivo.**
- **Che l'udienza indicata per il rinvio ai sensi dell'art. 309 cpc verrà celebrata sempre in presenza, salve diverse indicazioni.**

****

avverte

Alle parti sarà concesso un termine non inferiore a quindici giorni, dalla comunicazione del presente provvedimento, per il deposito delle note e esse hanno la **facoltà di presentare entro cinque giorni,** sempre dalla comunicazione del presente provvedimento, per proporre **istanza di**

trattazione orale, sulla quale si provvederà, con ordinanza emessa fuori udienza, entro i cinque giorni successivi, se ne ricorreranno le condizioni – fatto salvo il caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti -; la richiesta di trattazione orale – ben distinta dalla discussione orale disciplinata dagli artt. 275, 2° comma, e 352 c.p.c. – deve essere motivata, onde consentire a questa Corte la ponderazione tra le esigenze espresse dai difensori e le ragioni della trattazione scritta.

invita

i difensori delle parti, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, **a depositare**, in allegato alle note scritte ovvero dopo il passaggio della causa in decisione, **copie informatiche degli atti di parte**, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT e, se possibile, anche copia digitalizzata dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea;

avverte

a) Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti cosicché **il deposito delle note dovrà essere effettuato entro le ore 9.00 del giorno di scadenza**, onde consentire al collegio di prendere cognizione delle stesse;
b) che, in ogni caso, appare opportuno invitare i difensori, in un'ottica di leale collaborazione, a depositare le note scritte, pur nel rispetto dei termini, ma prima del giorno indicato come di udienza, tanto al fine di consentire alla Cancelleria di lavorare le note e al Giudice di provvedere in tempo utile per l'udienza precedentemente fissata e comunque tempestivamente;
c) previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, dell'avviso di trattazione scritta della causa, fuori udienza e a scioglimento della riserva, e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, sarà adottato il provvedimento con il quale la Corte decide sulle istanze, eccezioni e richieste delle parti, assumendo i provvedimenti per la prosecuzione del procedimento, ovvero trattenendo la causa per la decisione, con indicazione del relatore; in caso di giuramento del c.t.u., il collegio, preso atto del deposito della dichiarazione del c.t.u., assegnerà i termini di cui all'art. 192, 3° comma c.p.c. e fisserà l'udienza per il proseguo della causa;
d) il provvedimento sarà comunicato dalla Cancelleria ai difensori delle parti;
e) dalla data della comunicazione ai difensori del provvedimento reso fuori udienza decorreranno per le parti i termini per il deposito delle comparse e delle eventuali repliche, nonché per la redazione del provvedimento da parte del Giudice, qualora il rito non richieda il deposito di scritti difensivi o le parti ne siano dispensate;
f) se il deposito avviene da parte di una sola o di alcune delle parti, la causa verrà riservata per la decisione;
g) è data facoltà alle parti, congiuntamente, di rinunciare, laddove previsti, ai termini ex art. 190 cpc per il deposito di conclusionali e repliche;

h) **ove si avvalgano della facoltà di chiedere la trattazione orale della causa, questa, in caso di accoglimento dell'istanza, sarà eventualmente rinviata alla data che verrà indicata nel relativo decreto, da comunicarsi**;

i) le cause che seguono il rito del lavoro, che prevedono la lettura del dispositivo, verranno rinviate ad altra udienza dove, in luogo della lettura, sarà trasmesso alle parti il dispositivo.

j) Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato**, verrà fissata udienza, ovvero verrà indicato un nuovo termine perentorio per il deposito di note.**

k) **Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza**, verrà **ORDINATA LA CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO E DICHIARATA L'ESTINZIONE** del processo.;

l) in ogni caso, le cause fissate per la precisazione delle conclusioni saranno riservate per la decisione in numero compatibile con i carichi di ruolo dei singoli consiglieri, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dal programma di gestione;

manda

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento entro trenta giorni dalla data fissata per la celebrazione dell'udienza e per l'inserimento nello "storico" del fascicolo processuale con l'annotazione "trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc", nonché per l'affissione del presente provvedimento nei locali della Cancelleria e all'esterno dell'Aula d'Udienza, ed altresì alla pubblicazione sul sito della Corte di Appello di Bari e per la trasmissione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Trani e Foggia.

Si comunichi al Signor Primo Presidente della Corte e al Presidente Coordinatore del settore civile.

Bari, 9.12.2022

Il Presidente
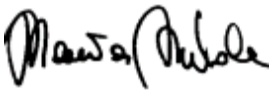
Maria Mitola